

COMUNE DI CASTELTERMINI

UFFICIO MESSI

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo comunale di questa città il 05/03/2006 al 04/04/2006

N° 412

VISTO
Il Resp. del Servizio

Il Messaggio Comunale



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 COMUNE DI CASTELTERMINI (Capofila) Provincia di Agrigento

V.lo Galilei,3 - Tel.-Fax 0922-912704
e-mail comunedicasteltermini@virgilio.it

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali del Piano di Zona - art.19 L.328/2000.

Premessa

Il "Regolamento" è rivolto alle persone, per il tramite degli operatori sociali, ed ha come metro di misura le risorse ed i bisogni dei destinatari dei servizi e degli interventi previsti dal vigente Piano di Zona Socio-Sanitario del Distretto D4 di Casteltermini.

E' un "testo" che è norma ma anche progetto, garantisce trasparenza ma anche efficienza ed efficacia, è costituito da regole e numeri ma il suo obiettivo è dare impulso alla gestione sociale integrata e partecipata dei Servi Pubblici.

Intende essere un chiaro "punto di riferimento" nato dagli orientamenti legislativi e dalla lettura del nostro territorio distrettuale, ma soprattutto dal confronto di chi lavora al servizio delle persone: istituzioni, terzo settore, organizzazioni dei cittadini, OO.SS., destinatari degli interventi, ecc..

Art.1

Finalità del regolamento

Il Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato di interventi e servizi sociali indica, in via generale e programmatica, le modalità definite dagli "Attori" del Welfare Sociale per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D4 di Casteltermini, per promuovere, sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale distrettuale.

Art.2

Ruolo dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali operano per concretizzare e rendere disponibili ed accessibili i servizi, gli interventi, i progetti, le azioni e le iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali, nel rispetto delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale professionale.

I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione delle attività sociali di competenza degli Enti Locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, unitarietà, disponibilità finanziaria e patrimoniale, autonomia regolamentare ed organizzativa.

Art.3

Obiettivi dei Servizi Sociali

I Servizi Sociali tendono, nella realizzazione delle finalità del presente Regolamento, al conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D4 di Casteltermini.

Prevenire e rimuovere la cause di ordine fisico, psicologico, culturale, ambientale, relazionale e socio-economiche che possono provocare situazione di disagio o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita (familiare e/o sociale), di formazione e di lavoro, con particolare attenzione alle dinamiche di "esclusione sociale", alle "nuove povertà" e alla più complessiva "inclusione" di tutte le persone.

Garantire il diritto delle persone a non essere allontanate dalla propria famiglia e dalla propria comunità locale, attraverso l'accesso prioritario ai Servizi/Interventi presso il domicilio/territorio per le persone che ne hanno i requisiti.

Assicurare la disponibilità, l'accessibilità, la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscono la libertà di scelta e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità dei bisogni e delle risorse, secondo i principi di universalità, proporzionalità ed equità.

Promuovere, sostenere, garantire e proteggere i diritti e le opportunità in favore delle persone, così come definiti dal vigente Piano di Zona.

In seguito all'introduzione nel sistema normativo di modifiche, abrogazioni ed innovazioni, possono essere previsti ulteriori obiettivi di competenza del presente Regolamento.

Art.4

Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D4 di Casteltermini.

Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

- destinatari;
- modalità e requisiti d'accesso;

nonché i criteri per:

- la selezione all'accesso;
- la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
- la definizione delle tariffe;
- il controllo dei requisiti di accesso;
- la pubblicazione e la diffusione delle informazioni;
- la conservazione e l'archivio delle richieste di accesso;
- l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i ricorsi;
- il recupero dei crediti;
- la partecipazione attiva dei destinatari.

Art. 5

Destinatari

Sono destinatari dei Servizi/Interventi tutte le persone residenti nel Distretto Socio-Sanitario, le cui richieste o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del vigente Piano di Zona.

Sono, altresì, destinatari dei Servizi/Interventi anche le persone non residenti in nessun altro Distretto della Sicilia, ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 6

Modalità e requisiti di accesso

Per accedere ai Servizi/Interventi occorre, di norma, produrre una richiesta specifica presso l'Ufficio/Sportello sociale di accesso territoriale del proprio Comune di residenza.

Nel caso dei Servizi/Interventi di promozione, prevenzione, nuova istituzione, innovativi, urgenti, derivanti da obblighi definiti da specifica norma, relativi a persona materialmente

impossibilitata, gli Uffici/Sportelli sociali di accesso territoriale avviano le procedure per l'accesso delle persone ai Servizi/Interventi, anche in assenza di una formale richiesta.

La richiesta, in ogni caso, deve essere, successivamente, formalizzata in tempi brevissimi con le modalità previste al 1° comma.

Per ogni Servizio/Intervento, le persone interessate sono tenute ad informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste rivolgendosi all'Ufficio/Sportello sociale di accesso competente per territorio.

Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, essere accompagnate da apposita "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (da qui in avanti definita con l'acronimo "D.S.U.") necessaria per l'individuazione dell'"Indicatore della Situazione Economica" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.") e dall'"Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (da qui in avanti definito con l'acronimo "I.S.E.E.").

Il principale requisito valutato per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegato nella misura e nel costo a determinate situazioni, è costituito, pertanto, dall'I.S.E.E..

Ulteriori requisiti, valutati per l'accesso ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, sono i seguenti:

- presenza/assenza di altre persone o soggetti tenuti a provvedere alla situazione di disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona;
- capacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in relazione ad impedimenti "oggettivamente riscontrabili attraverso certificazioni, verifiche dirette, valutazioni di esperti";
- esistenza di situazioni, esterne alla persona, a causa delle quali si configura un rischio di emarginazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione verso la condizione sanitaria (individuale ed ambientale), la condizione abitativa, la condizione formativa e lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale).

Hanno priorità d'accesso ai Servizi/Interventi le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 7

Selezione all'accesso - I.S.E. e I.S.E.E.

L'I.S.E. e l'I.S.E.E., così come definiti dalla normativa vigente, sono il principale requisito per stabilire quale persona può accedere alle prestazioni sociali agevolate e/o in quale misura può riceverle e/o a quale costo.

I.S.E. ed I.S.E.E. sono definiti sulla base della D.S.U., redatta su apposita modulistica, finalizzata all'accesso ai Servizi/Interventi sottoposti all'I.S.E. o all'I.S.E.E., in base alla normativa vigente.

Non rientrano nella disciplina dell'I.S.E. e I.S.E.E., oltre che i Servizi/Interventi rivolti alla generalità delle persone, i Servizi/Interventi che rivestono il carattere dell'immediatezza e dell'urgenza.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, si riportano alcuni Servizi/Interventi ai quali non si applicano l'I.S.E. e l'I.S.E.E.:

- interventi disposti obbligatoriamente, oppure resi necessari, dall'intervento dell'autorità giudiziaria;
- interventi in favore delle persone soggette alla dipendenza da sostanze stupefacenti e a comportamenti pericolosi per la salute umana;
- interventi di prevenzione dei comportamenti pericolosi per la salute e l'incolumità individuale e della comunità, con particolare attenzione alle "fasce deboli";
- interventi relativi ad emergenze sanitarie, abitative, relazionali.

Art. 8

Graduazione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per le prestazioni sociali agevolate ai Servizi/Interventi non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di "fasce d'accesso" e, eventualmente, di "parametri ulteriori d'accesso".

La graduazione per l'accesso ai Servizi/Interventi, pertanto, è effettuata attraverso l'inserimento delle relative istanze nelle "fasce d'accesso" e eventualmente, se necessario, attraverso i "parametri ulteriori d'accesso".

Le "fasce d'accesso" hanno come parametro di riferimento il "Minimo Vitale".

8.1 – Minimo Vitale (vedi normativa L.R. 22/86)

Il Minimo vitale equivale ad un valore dell'I.S.E. "tipo" pari all'importo del "trattamento minimo delle pensioni", determinato annualmente dall'I.N.P.S., e riferito ad un nucleo familiare "tipo" composto da una sola persona e a cui non si applica nessun coefficiente ulteriore previsto dalla normativa che regola l'indicatore della situazione economica.

Il confronto tra il minimo vitale e l'I.S.E.E. determina la fascia d'accesso in cui si colloca il richiedente la prestazione sociale.

8.2 – Fasce d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si individuano le seguenti "fasce d'accesso", nonché eventuali partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata:

Prima fascia d'accesso

La Prima fascia d'accesso è ripartita in due sotto fasce, una "prioritaria" e l'altra "ordinaria". Tale ripartizione consente l'eventuale selezione delle domande di accesso in caso di Servizi/Interventi non in grado di soddisfare tutte le richieste che hanno diritto all'esenzione totale, ovvero al 100% della prestazione gratuita erogabile.

| | |
|---|--|
| 1 ^a fascia d'accesso "prioritaria" | = I.S.E.E. da zero al 50% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = esenzione totale |
| partecipazione gratuita erogabile | = 100% |
| 1 ^a fascia d'accesso "ordinaria" | = I.S.E.E. dal 51% al 100% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = esenzione totale |
| prestazione gratuita erogabile | = 100% |

Altre fasce d'accesso

| | |
|---------------------------------|---|
| 2 ^a fascia d'accesso | = I.S.E.E. dal 101% al 150% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = 25% |
| prestazione gratuita erogabile | = 75% |

| | |
|---------------------------------|---|
| 3 ^a fascia d'accesso | = I.S.E.E. dal 151% al 200% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = 50% |
| prestazione gratuita erogabile | = 50% |

| | |
|---------------------------------|---|
| 4 ^a fascia d'accesso | = I.S.E.E. dal 201% al 300% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = 75% |
| prestazione gratuita erogabile | = 25% |

| | |
|---------------------------------|--|
| 5 ^a fascia d'accesso | = I.S.E.E. oltre il 301% del minimo vitale |
| partecipazione alla spesa | = pagamento totale della prestazione |
| prestazione gratuita erogabile | = zero |

In presenza di soggetti tenuti "agli alimenti", ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il calcolo per la determinazione della partecipazione alla spesa, ovvero per la quantificazione della prestazione da erogare, è effettuato attribuendo al richiedente la situazione economica del proprio nucleo familiare sommata a quella della persona che ha l'obbligo "agli alimenti". Qualora le persone tenute "agli alimenti" appartengono a nuclei familiari distinti, si procede a calcolare la partecipazione alla spesa, ovvero alla quantificazione della prestazione da erogare, di ogni singola persona obbligata, in percentuale all'I.S.E.E. del relativo nucleo familiare.

8.3 – Parametri ulteriori d'accesso

Per l'accesso ad ogni Servizio/Intervento, si possono individuare determinati "parametri ulteriori d'accesso", aggiuntivi rispetto alle "fasce d'accesso", che rappresentano uno "svantaggio socio – economico", al quale è attribuito un "Peso", misurato in "punti", relativo al richiedente la prestazione sociale agevolata e al suo nucleo familiare:

- spese sanitarie di importo superiore a Euro1000 – così come definito per il calcolo dell'I.S.E.E. – sostenute durante i 12 mesi antecedenti alla data di prestazione della domanda e documentate attraverso ricevute fiscali= 1 punto se superiore a tale importo e fino al 50% oltre lo stesso; 2 punti se superiore al 50% e fino al 100%; 3 punti se superiore al 100% e fino al 300%; 4 punti se superiore al 300% e fino al 400%; 5 punti se superiore al 400%;

- per ogni persona minore di età a carico = 2 punti;

- per ogni persona abile al lavoro ed in età lavorativa, non occupata, a carico e priva di risorse proprie = 1 punto;

- per ogni persona di età superiore ai 65 anni, con un reddito, annuo e personale, di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti;

- per ogni persona con invalidità, certificata, fino al 66% = 1 punto;

- per ogni persona con invalidità, certificata, superiore al 66% e fino al 74% = 2 punti;

- per ogni persona con invalidità, certificata, dal 74% e fino al 99% = 3 punti;

- per ogni persona con invalidità, certificata, del 100% = 4 punti;

- per ogni persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, qualora non sia certificata alcuna invalidità = 2 punti;

- per ogni persona separata legalmente o divorziata, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale, che non percepisce, a nessun titolo, assegni di mantenimento = 2 punti;

- per ogni persona che versa, a seguito di separazione legale o divorzio, assegni di mantenimento = 1 punto;

- per ogni persona vedova, con un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;

- per ogni persona coniugata o convivente con partner detenuto, la quale abbia un reddito, annuo, personale di importo non superiore a quello dell'assegno sociale = 2 punti, con figli minori d'età a carico si aggiunge un punto per ciascuno di essi;

- per nuclei familiari che vivono in abitazioni igienicamente e/o strutturalmente inadeguate (condizione accertata attraverso certificazioni tecniche di uffici competenti) = 2 punti;

- per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono da sole = 2 punti;

- per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono in coppia (entrambi ultrasessantacinquenni) = 1 punto;

- per le persone di età superiore ai 65 anni, che vivono sole con persona diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 = 4 punti;

- per le persone che possono dimostrare l'inesistenza di parenti obbligati agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del codice civile) = 2 punti;

I punteggi si sommano se ricorrono, simultaneamente, diversi parametri ulteriori d'accesso.

Per le domande che ottengono lo stesso punteggio, è data priorità a quelle presentate precedentemente, in base alla numerazione progressiva definita dal protocollo.

Per le richieste che beneficiano di fonti ulteriori di sostentamento, si procede alla valutazione, d'ufficio, dell'entità delle stesse.

8.4 – Situazioni particolari

Per le persone affette da patologia in fase "terminale" si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi/Interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti.

Per le persone dimesse da strutture sanitarie che, secondo il parere sanitario, necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di assisterle, si procede in via prioritaria e urgente, garantendo l'accesso ai Servizi/Interventi richiesti, anche differendo la valutazione della partecipazione alla spesa, e l'eventuale recupero dei crediti, nonché il successivo reinserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la necessità di assistenza.

8.5 - Graduatoria

Qualora le risorse disponibili per un determinato Servizio/Intervento non sono sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria, stilata assegnando ad ogni richiedente avente diritto un punteggio relativo ai parametri sopra citati, in ordine di priorità:

“fasce di accesso”;

“parametri ulteriori di accesso”.

Art. 9

Controllo dei requisiti di accesso

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere ai Servizi/Interventi, devono essere verificati, a cura del Servizio Sociale Professionale, utilizzando ogni fonte utile di informazione, non tralasciando, in ogni caso, i seguenti controlli, da effettuarsi a campione, ai sensi della normativa vigente, ovvero per tutte le domande di accesso agevolato ad un determinato servizio/intervento:

- controllo anagrafico;
- controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali, anche attraverso i servizi del Ministero delle Finanze ed i servizi offerti da Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- controllo attraverso informazioni da richiedere al corpo di polizia municipale, alle forze dell'ordine, alle Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- controllo presso gli Enti e le Organizzazioni citate nell'autocertificazione presentata per l'accesso ai Servizi/Interventi;
- accertamento diretto, attraverso ogni strumento tecnico disponibile, anche avvalendosi di consulenti e tecnici dell'Amministrazione.

La selezione del campione è effettuata da apposita commissione, costituita dal responsabile del procedimento e da almeno altri due componenti designati dallo stesso.

Per la selezione del campione si fa ricorso a procedimenti pre-definiti, di cui si dà atto nella procedura di campionamento.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente.

Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali sono stati erogati i Servizi/Interventi.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Ufficio di Piano adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi.

Art. 10

Diffusione e pubblicizzazione

Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti internet, pubblicazioni, stampa, radio, televisione, Agenzie territoriali, Enti Pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione).

I Servizi/Interventi stabili sono pubblicizzati periodicamente, i Servizi/Interventi non stabili sono pubblicizzati attraverso campagne ad hoc.

L'onere della pubblicizzazione dei Servizi/Interventi è a carico dell'Amministrazione, attivata in tal senso dagli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale e di cittadinanza attiva.

Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi/Interventi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantirne la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono trattati per lo svolgimento dei procedimenti per i quali si richiede l'intervento, gli stessi sono, altresì, comunicati agli altri Soggetti connessi al procedimento sia per le fasi istruttoria, concessoria ed erogatoria, sia per la pianificazione, la programmazione, la progettazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo.

Art. 11

Conservazione e Archivio delle richieste di accesso

Gli Uffici/Sportelli Sociali di accesso territoriale e di cittadinanza attiva, sono responsabili delle richieste di accesso ai Servizi/Interventi, fino alla consegna delle stesse al Servizio Sociale Professionale del Distretto.

L'archivio, curato dall' Ufficio di Piano, oltre che rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta nel settore dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati.

I dati delle persone che accedono ai Servizi/Interventi sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli

adempimenti relativi all'obbligo dell'ente Locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme alla L. 675/96 e successivi modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Erogazione, variazione, cessazione e sospensione delle prestazioni

12.1 - Erogazione

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

L'inizio dei Servizi/Interventi è, di norma e compatibilmente con la natura dello stesso, concordato dall'Ufficio/Sportello Sociale di accesso territoriale e per la cittadinanza attiva con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative al Servizio/Intervento, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dal Servizio Sociale Professionale del Distretto che provvede agli adempimenti conseguenti.

Di norma la prestazione è erogata in favore del richiedente o della persona alla quale la richiesta fa riferimento.

La prestazione può essere erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi eccezionali di "conflittualità" e/o "incompatibilità" (tale da determinare il "non corretto utilizzo" della prestazione erogata) tra lo stesso e le persone che compongono il relativo nucleo familiare, ovvero tra lo stesso e la situazione di disagio che, eventualmente, lo interessa. Tali situazioni devono essere relazionate dal Servizio Sociale Professionale, che provvede agli adempimenti conseguenti.

12.2 - Variazione

Ogni variazione nell'erogazione del Servizio/Intervento è disposta dall'Equipe multidisciplinare dell'Ufficio di Piano dietro segnalazione dei servizi sociali comunali, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione concordata con il destinatario, è comunicata, allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

12.3 - Cessazione e sospensione dell'erogazione

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dall'Ufficio di Piano, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del Servizio/Intervento, senza fornire adeguata motivazione, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dal Disciplinare e dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun Servizio/Intervento.

La cessazione o la sospensione sono comunicate, dall'Ufficio di Piano al destinatario con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

Art. 13

Ricorsi

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato al Sindaco del Comune di residenza, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

Il Sindaco, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, o disporre specifiche indagini, il Sindaco ne da notizia al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta per un periodo massimo di 60 giorni.

Il Sindaco può, compatibilmente con la normativa di riferimento dell'Amministrazione, delegare a svolgere le proprie funzioni, relativamente a quanto previsto dal presente articolo, il difensore civico, ovvero altra figura istituzionale a tal scopo deputata.

Art. 14

Recupero crediti

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Ufficio di Piano si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi.

Art. 15

Partecipazione attiva dei destinatari

Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi/Interventi – alla pianificazione, alla programmazione, alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, alla verifica, alla valutazione ed al controllo -, sono previste dal vigente Piano Sociale di Zona, nonché dal Disciplinare e dalle specifiche procedure di gestione di ciascun Servizio/Intervento e nella redigenda “carta dei servizi”

Art. 16

Disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai Servizi/Interventi

16.1 – Norma generale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona.

Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rimanda ai Disciplinari relativi agli stessi.

Ogni Servizio/Intervento previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, infatti, rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale il Servizio Sociale Professionale Distrettuale stabilisce, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro aspetto “dedicato”, necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

Coerentemente con tale impostazione, il presente Regolamento per la gestione del “sistema locale integrato dei Servizi/Interventi sociali” si configura, secondo gli indirizzi della legge quadro di riforma del Welfare, e delle linee di programmazione regionali, come un “modello operativo dinamico, flessibile, individualizzato”, realmente in grado di adattarsi alle informazioni relative all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità sociale degli interventi, rilevate dal sistema informativo dei servizi sociali, mediante il processo di valutazione e controllo del Piano Sociale di Zona.

Il presente Regolamento rappresenta, in sintesi, l'insieme delle regole di gestione trasversali a tutti i Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano Sociale di Zona, che si completano con i Disciplinari specifici per ciascun Servizio/Intervento.

I Disciplinari relativi ai singoli Servizi/Interventi sono, peraltro, oggetto della redigenda, "Carta dei servizi", prevista dalla normativa vigente.

16.2 – Presa in carico

Il Servizio Sociale Professionale per ogni richiesta di intervento, effettua una presa in carico progressiva, dall'orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell'accesso alla redazione del piano d'intervento individualizzato, dall'avvio dell'intervento alla valutazione dello stesso.

Nella fase della definizione del piano d'intervento individualizzato, particolare diligenza professionale deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone "socialmente significative", con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del codice civile, che possono e/o devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale.

Il fine di tale coinvolgimento è quello di verificare e sollecitare l'attivazione della rete sociale della persona che accede al sistema integrato dei Servizi/Interventi sociali, nonché di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate (es. tutele, art. 433 C.C., affidamenti,).

16.3 – Prestazioni socio – sanitarie integrate (L.E.A.)

Le modalità per accedere alle prestazioni socio – sanitarie di cui alla normativa che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (L.E.A.) sono definite da specifici protocolli operativi, tra Piano Sociale di Zona e A.U.S.L., i cui contenuti sono diffusi attraverso i competenti uffici del Piano Sociale di Zona e dell'A.U.S.L.

Art. 17

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

F.to Antonio Caltagirone

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

F.to Nazzateno Caltagirone

I COMPONENTI

F.to Vito Manziapane

F.to Carmelo Panepinto

F.to Gaetano Mancuso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 03.12.1991, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 5 MAR. 2006 al 4 APR. 2006 per 30 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE